

Il Consiglio di Fondazione, vista la legge federale sulla previdenza professionale e in particolare le modifiche della LPP in vigore dal 01.01.2024 in relazione alla Riforma AVS 21, emana il seguente

Allegato 3

al Regolamento di previdenza (RegPr) del 30.10.2019, valido dal 01.01.2020

Art. 1 Riscossione parziale della rendita di vecchiaia

- 1.1 Gli assicurati attivi, dopo il compimento dei 60 anni, possono richiedere il versamento parziale della rendita di vecchiaia se il salario annuo assicurato si riduce di almeno il 20% (percentuale del pensionamento parziale).
- 1.2 L'ammontare del versamento parziale della rendita di vecchiaia è dato dalla percentuale del pensionamento parziale, dal capitale di risparmio disponibile all'inizio della rendita o in occasione dell'aumento della stessa, e dal tasso di trasformazione dipendente dall'età stabilito dall'articolo 10.2 RegPr. La parte restante del capitale di risparmio prosegue come parte attiva.
- 1.3 Gli assicurati attivi possono riscuotere la rendita di vecchiaia al massimo in 3 tappe. Se il salario annuo assicurato scende al di sotto del salario minimo LPP, verrà versata la rendita di vecchiaia completa.

Art. 2 Opzione capitale in caso di riscossione parziale della rendita di vecchiaia

- 2.1 In caso di riscossione parziale della rendita di vecchiaia, è possibile prelevare un capitale di vecchiaia fino al 50% del capitale di risparmio corrispondente al pensionamento parziale.
- 2.2 Per ogni riscossione parziale devono essere rispettate le limitazioni indicate nell'articolo 29.4 RegPr. Inoltre, riscossioni parziali delle prestazioni di vecchiaia sotto forma di capitale sono consentite al massimo in 3 tappe. Questo vale anche se il salario percepito presso un datore di lavoro è assicurato presso vari istituti di previdenza. Una tappa comprende tutti i prelievi di prestazioni di vecchiaia sotto forma di capitale nel corso di un anno civile. Gli assicurati attivi sono tenuti a fornire i relativi attestati.

Art. 3 Entrata in vigore e disposizioni complementari

- 3.1 Questo allegato entra in vigore il 01.01.2024.
- 3.2 L'art. 29.1 RegPr è integrato con la disposizione che riscossioni di prestazioni di vecchiaia già effettuate devono essere conteggiate.

[Come per il RegPr, solo la versione in lingua tedesca è legalmente vincolante.]

Svitto, 08.11.2023

Cassa pensione ecclesiastica Svizzera centrale-Glarona-Ticino

Il Presidente del Consiglio di Fondazione:

Il Vicepresidente:

Dr. Gunthard Orglmeister

Daniel Corvi